

- in data anteriore al 20.12.2000 la CARIFIN S.A. con sede in Dogana Repubblica di San Marino, su mandato fiduciario della MONTI DINA, effettuava una sottoscrizione di capitale sociale della SEAPARK pari a lire 1.000.000.000, regolarmente messo a disposizione della società partecipata a mezzo di sette assegni circolari di lire 100.000.000 cadauno, oltre un bonifico di lire 300.000.000 con provvista ottenuta sotto forma di affidamento bancario dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con l'impegno assunto in data 20.12.2000 dalla CONSULT FIN (società controllante la SEAPARK S.p.a.) di acquistare le predette quote al prezzo di lire 1.000.000.000, oltre interessi e spese, a partire dal 01.04.2000 e maturati per effetto del finanziamento ricevuto;
- in data 31.12.2001 la IDEAL STANDARD corrispondeva alla SEAPARK S.p.a., a mezzo della American Standard Italia S.r.l., l'importo di lire 420.000.000 su una fattura complessiva di lire 504.000.000 per il pagamento delle spettanze retributive al personale dimesso al 31.12.1998;
- in data antecedente al 29.04.2002 la MEMAF S.p.a., rappresentata dal Presidente del Consiglio Amministrazione FELICORI Stefano, finanziava la SEAPARK S.p.a. (e per essa, il Tiefenthaler Angelo) tramite le società RESCUE S.r.l. e RA.VI S.r.l. di con sedi in Milano facenti capo a MASSA CLAUDIO, per un importo di € 568.102,58, imputato a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di acquisto dell'opificio industriale ex Ideal Standard da parte di MEMAF, fissato in € 6.650.000 e garantito dalla sottoscrizione di effetti cambiari da parte della SEAPARK in favore della RESCUE e restituito dalla SEAPARK alla MEMAF;
- in data 29.04.2002 la RESCUE S.r.l. rappresentata dall'amministratore MASSA CLAUDIO si impegnava a finanziare la SEAPARK S.p.a. di € 450.000,00 per consentire alla stessa SEAPARK di perfezionare vantaggiosamente la cessione dell'opificio industriale ex Ideal Standard alle società del Gruppo MEMAF;
- in data 13.11.2003 (in coincidenza con la liberatoria, concessa dalla Ideal Standard, dai vincoli di indisponibilità dell'opificio industriale ex Ideal Standard posti a carico della Seapark con il contratto di compravendita del 10.11.1999), la CONSULT FIN, tramite, la CARIFIN S.A. con sede in Dogana alla Piazza M.Tini n. 9 Repubblica di San Marino, in persona del legale rappresentante Rag. Giuseppe Rossigni, finanziava la SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (BS) alla via S. Martino n.13, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante OSVALDO BRUSINELLI, impegnandosi la CARIFIN al trasferimento di n. 1000 azioni della Seapark S.p.a. — depositate in pegno dalla CONSULT FIN (controllante la seapark) alla CARIFIN — in favore della S. MARCO IMMOBILIARE al prezzo di lire 1.050.000.000, corrispondente al valore nominale maggiorato di lire 50.000.000; la S. MARCO IMMOBILIARE si impegnava alla restituzione della somma alla CARIFIN una volta conseguito il prezzo della vendita a terzi dell'opificio industriale; la CARIFIN si impegnava con la completa esecuzione dell'accordo, alla restituzione delle 1000 azioni depositate in pegno dalla CONSULT FIN;
- a partire dall'anno 2000, PETRALI GIOVANNI — tramite la società ECOFIRE S.r.l. costituita nell'aprile 2000 — BRUSINELLI OSVALDO, VEZZOLI MAURIZIO, TIEFENTHALER ANGELO — anche tramite la MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l., socia della Seapark — SANTINI FERRUCCIO — tramite la società SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma — MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO ed altri soggetti in via di identificazione finanziavano la Seapark per l'acquisto dei suoli di proprietà dell'imprenditore Grieco Vincenzo e del gruppo societario a lui riconducibile, in favore del quale venivano emessi dalla Seapark titoli di credito per un complessivo importo di circa 29 miliardi di lire, molti dei quali girati per l'incasso da FORTUNATO PIETRO;



- dall'aprile 2004, BOLICI AURORA e CALTAGIRONE ROBERTO — tramite la finanziaria BR di AURORA BOLICI con sede in Barcellona — SEBASTIANO ANTONIO — tramite istituti bancari esteri — finanziavano la I.T. & S. e per essa il gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefentaler erogando somme di denaro da destinare al pagamento delle spettanze retributive del personale ex Ideal Standard dismesso in data 31.12.1998.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6, per avere Bolici Aurora e Caltagirone Roberto commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente alla esecuzione di un ordine di cattura spedito per precedenti reati.

In Salerno, dal 1° 03.1999 ad oggi.



CAPO T)

**BENETTI GIANNI,
CILIBERTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO
SANTOPIETRO MASSIMILIANO**

del delitto di cui agli artt. 110, 56-640 bis c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, mediante artifici e raggiri consistiti:

- nell'aver trasformato l'originario oggetto sociale della società IMPIANTI TERMOVALORIZZAZIONE & SERVIZI S.p.a. afferente "la gestione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione idonei allo smaltimento di ogni tipo di rifiuto", trasferendo la sede sociale da Brescia a Salerno in via Fuorni n.9, al solo fine di rendere compatibile la struttura societaria con il progetto di costruzione di un parco marino sulla litoranea orientale di Salerno già proposto dalla Seapark S.p.a.;
- nell'aver simulato la cessione del progetto di costruzione del parco marino sulla litoranea orientale, dalla Seapark S.p.a. alla I.T. & S. S.p.a. occultando il rapporto di controllo e/o collegamento esistente tra esse, derivante dagli elementi già descritti nel capo A) della rubrica;
- nell'aver la I.T. & S. simulato l'avvio di un programma di reindustrializzazione del sito ex Ideal Standard, procedendo in data 5.11.2003 alla stipula, presso il Comune di Salerno, di un verbale di accordo definitivo in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti, avendo preso atto delle difficoltà della Seapark S.p.a. nel procedere alla realizzazione in Salerno di un "parco tematico di vita marina" e della intenzione di licenziare n.78 lavoratori in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e successiva messa in mobilità, convenivano l'assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismissed in data 31.12.1998 e l'impegno alla ricollocazione presso la I.T. & S.;
- nell'aver formato la domanda di finanziamento datata 8.05.2003 e relativi allegati indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, presentandola tramite la Banca Concessionaria "MCC Gruppo Bancario CAPITALIA" con sede in Roma, per il progetto nr.98914-12 inerente la realizzazione di un nuovo parco di divertimento a tema sul mare con annessa ristorazione nel Comune di Salerno, per un valore di 130.000.000 di euro, con richiesta di contribuzione per un importo pari a 60.000.000 di euro;
- nell'aver attestato falsamente nella domanda suddetta di avere la titolarità e disponibilità delle aree interessate dal progetto;

e, in tal modo, inducendo in errore la Banca Concessionaria incaricata della istruttoria della domanda di finanziamento, nonché gli Uffici del Ministero delle Attività Produttive, deputati alla deliberazione e alla erogazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistito nella indebita percezione di contributi agevolati agevolati in conto capitale a carico dello Stato e della Unione Europea, previsti dal Decreto Legge 22 ottobre 1992 n.415 convertito con modificazioni nella legge del 19 dicembre 1992 n. 488, con pari danno per gli enti medesimi.

In Salerno accertato all'8.05.2003



CAPO U)

**BENETTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
CILIBERTI GIANNI,
THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO**

del delitto di cui agli artt. 110, 56-640 comma 2 n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopraindicate, mediante artifici e raggiri consistiti:

- nell'aver trasformato l'originario oggetto sociale della I.T.& S. S.p.a. afferente *"la gestione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione idonei allo smaltimento di ogni tipo di rifiuto"*, trasferendo la sede sociale da Brescia a Salerno in via Fuorni n.9, al solo fine di rendere compatibile la struttura societaria con il progetto di costruzione di un parco marino sulla litoranea orientale di Salerno già proposto dalla Seapark S.p.a.;
- nell'aver simulato la cessione del progetto di costruzione del parco marino sulla litoranea orientale, dalla Seapark S.p.a. alla I.T.& S. S.p.a. occultando il rapporto di controllo e/o collegamento esistente tra esse, derivante dagli elementi già descritti nel capo a) della rubrica;
- nell'aver trasformato la struttura societaria della Seapark da società per azioni in società a responsabilità limitata, ridotto il capitale sociale e trasferito la sede operativa da Salerno in Verolanuova (BS);
- nell'aver la I.T.& S. simulato l'avvio di un programma di reindustrializzazione del sito ex Ideal Standard, procedendo in data 5.11.2003 alla stipula, presso il Comune di Salerno, di un verbale di accordo definitivo in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti, avendo preso atto delle difficoltà della Seapark S.p.a. nel procedere alla realizzazione in Salerno di un "parco tematico di vita marina" e della intenzione di licenziare n.78 lavoratori in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e successiva messa in mobilità, convenivano l'assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismissed in data 31.12.1998 e l'impegno alla ricollocazione presso la I.T. & S.;
- nell'aver formato falsi documenti contabili aventi ad oggetto la "Cessione Progetto Seapark Salerno" – segnatamente la fattura n. 6/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla S. Marco Immobiliare S.r.l. (società occultamente collegata alla Seapark S.p.a. e alla I.T. & S. S.p.a.) in favore della società AQUA FOCUS & GEO con sede in Pontevico (BS); nonché la fattura n.3/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A. emessa dalla società AQUA FOCUS & GEO in favore della I.T. & S. S.p.a. – relativi ad operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti – risultando al 9.12.2003 la titolarità del progetto del parco marino in capo alla Seapark S.p.a. ,

presentando presso gli Uffici della Agenzia delle Entrate di Salerno, per l'anno d'imposta 2003, domanda di rimborso per un credito I.V.A. pari a 1.000.000.000 di euro e, in tal modo, inducendo in errore l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistito nella indebita percezione del rimborso, con pari danno per l'ente medesimo.

In Salerno fatto accertato al 20.05.2004.



CAPO V)

**THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO,**

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 2 d.Lvo 74/2000, perché, in concorso tra loro, Brusinelli Osvaldo e Tiefenthaler Angelo quali titolari e gestori della I.T. & S. S.p.a., Santopietro Massimiliano nella qualità di tenentario delle scritture contabili della I.T. & S. S.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n.3/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla società AQUA FOCUS & GEO in favore della I.T. & S. S.p.a. avente ad oggetto la "Cessione Progetto Seapark Salerno" relativa ad una operazione commerciale soggettivamente ed oggettivamente inesistente, risultando al 9.12.2003 la titolarità del progetto del parco marino in capo alla Seapark S.p.a., indicavano nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003 elementi passivi fittizi, costituiti dal costo di acquisto del progetto Seapark.

In Salerno fatto accertato al 20.05.2004.



CAPO Z)

**THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
PETRALI GIOVANNI**

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 8 d.Lvo 74/2000, perché, in concorso tra loro, Brusinelli Osvaldo e Tiefertalder Angelo quali titolari e gestori della S. Marco Immobiliare S.p.a., Petrali Giovanni nella qualità di amministratore della AQUA FOCUS & GEO S.r.l., al fine di consentire alla società I.T. & S. di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, secondo le modalità meglio indicate nel capo di imputazione che precede, formavano la fattura n. 6/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla S. Marco Immobiliare S.r.l. (società occultamente collegata alla Seapark S.p.a. e alla I.T. & S. S.p.a.) in favore della società AQUA FOCUS & GEO con sede in Pontevico (BS); nonché la fattura n.3/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A. emessa dalla società AQUA FOCUS & GEO in favore della I.T. & S. S.p.a., aventi ad oggetto la "Cessione Progetto Seapark Salerno" e relative ad operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, risultando al 9.12.2003 la titolarità del progetto del parco marino in capo alla Seapark S.p.a.

In Salerno fatto accertato al 20.05.2004



CAPO W)**FERRARI RENATO TULLIO****LORETI ALBERTO**

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 c.p., 110 c.p., 2621 c.c., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle sopraindicate qualità, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto — quale quello di costituire occulte provviste finanziarie in favore del CECAM S.c.r.l., della CONSULT FIN S.p.a. e della SEAPARK S.p.a., destinate a finanziare l'insediamento di tali società e, per esse, del gruppo Benetti nell'area industriale della Ideal Standard per la realizzazione di operazioni speculative immobiliari — esponevano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico relative agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, fatti materiali non corrispondenti al vero ed omettevano informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e tale da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o del gruppo cui appartiene.

Segnatamente, i predetti, nelle rispettive qualità:

- omettevano di rappresentare che in data 1° luglio 1998, in epoca antecedente alla comunicazione ufficiale della chiusura dello stabilimento di Salerno avvenuta in data 10 luglio 1998, era intervenuto un accordo riservato tra la IDEAL STANDARD S.r.l. di Milano e il Consorzio CECAM s.c.r.l. di Modena, con il quale in corrispettivo dell'obbligo del CECAM di riassumere i dipendenti dimessi dalla IDEAL STANDARD, quest'ultima si impegnava a cedere gratuitamente la proprietà dello stabilimento con donazione modale ad un ente pubblico (Consorzio A.S.I. e/o Comune di Salerno) in conformità alla legge n.510/1996 in modo da permetterne il successivo trasferimento o utilizzo gratuito da parte del Cecam ai fini della realizzazione del progetto di insediamento di un parco acquatico a tema; nonché a corrispondere un compenso pari a 9,5 miliardi (nove miliardi e cinquecento milioni), oltre IVA, ove applicabile, corrispondenti approssimativamente a lire 47 milioni per ogni dipendente assunto;
- esponevano falsamente che la cessione del sito industriale di Salerno alla SEAPARK S.p.a., per un valore di 18.900.000.000 di lire al novembre 1999, era avvenuta in data 10.11.1999 in virtù di un contratto oneroso di compravendita al prezzo di lire 1.650.000.000;
- omettevano di rappresentare che in forza dell'accordo del 1° luglio 1998, la IDEAL STANDARD S.r.l. aveva corrisposto al CECAM l'importo complessivo di lire 6.650.000.000 in tre distinte rate: la prima in data 25.08.1998, in epoca successiva alla comunicazione ufficiale della chiusura dello stabilimento (1°07.1998) pari a lire 2.375.000.000; la seconda in data 21.12.1998 in epoca anteriore alla chiusura (31.12.1998) pari a lire 2.375.000.000; la terza pari a lire 1.900.000.000 in data 19.10.1999, in epoca anteriore alla stipula del contratto di compravendita dei suoli da parte del CECAM (10.11.1998). Di esse, le prime due rate venivano girate dal CECAM alla CONSULT FIN (detentrica del controllo azionario della Seapark S.p.a.), rispettivamente in data 18.09.1998 e 28.12.1998 e da queste impiegate in parte per pagare l'opera di fittizia interposizione svolta dal CECAM e in parte per l'opera di collaborazione e mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni dalla SOLEIL 2000 di Giulio Cesare Italiani; la terza rata veniva dal CECAM girata in data 19.10.1999 alla SEAPARK S.p.a. che la utilizzava per sostenere costi di varia natura;
- omettevano di rappresentare che in data 31.12.2001 la IDEAL STANDARD aveva ulteriormente corrisposto alla SEAPARK S.p.a., a mezzo della American Standard Italia S.r.l., l'importo di lire 420.000.000 su una fattura complessiva di lire 504.000.000 per il pagamento delle spettanze retributive al personale dimesso al 31.12.1998.



Falsità ed omissioni idonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o del gruppo cui appartiene.
In Milano dal 1998 al 2002.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CAPO Y)

**BENETTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
CILIBERTI GIANNI,
MONTI DINA,
THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO**

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 c.p., 110 c.p. 2621 c.c. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle sopraindicate qualità, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, quale quello di costituire occulte provviste finanziarie in favore del CECAM S.c.r.l., della CONSULT FIN S.p.a., della SEAPARK S.p.a., della S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l e della I.T.& S. S.p.a. e, per esse, del gruppo controllante Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, destinate a finanziare l'insediamento di tali società ovvero di operatori economici ulteriori e diversi nell'area industriale ex Ideal Standard e nella zona della litoranea orientale del Comune di Salerno per la realizzazione di operazioni speculative immobiliari, nonché di dissimulare lo stato di dissesto finanziario della SEAPARK S.p.a. e del gruppo d'impresе collegato, esponevano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico relative agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 fatti materiali non corrispondenti al vero ed omettevano informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle suddette società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e tale da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o del gruppo cui appartiene.


Segnatamente, i predetti, nelle rispettive sopraindicate qualità:

- rappresentavano falsamente nella contabilità della CONSULT FIN S.p.a. e della SEAPARK S.p.a., tra i costi indicati in bilancio sotto la voce di immobilizzazioni immateriali, le somme di cui al capo R) della imputazione che precede erogate dalla Ideal Standard al Cecam e dal Cecam alla Consult Fin (per l'importo complessivo di lire 4.750.000.000) e alla Seapark (per l'importo complessivo di lire 1.900.000.000); trasferendo nell'esercizio 2001 tali costi per l'importo di lire 2.183.815.381 dalla Consult Fin alla Seapark e indicando nella contabilità della Consult Fin i predetti costi immateriali come crediti verso la SEAPARK, senza effettuare alcuna operazione di svalutazione;
- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. l'operazione di finanziamento intrasocietaria effettuata dalla CARIFIN S.A. con sede in Dogana Repubblica di San Marino, su mandato fiduciario della MONTI DINA, in favore della SEAPARK S.p.a. mediante sottoscrizione di capitale sociale pari a lire 1.000.000.000, regolarmente messo a disposizione della società partecipata a mezzo di sette assegni circolari di lire 100.000.000 cadauno, oltre un bonifico di lire 300.000.000 con provvista ottenuta sotto forma di affidamento bancario dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con l'impegno assunto in data 20.12.2000 dalla CONSULT FIN (società controllante la SEAPARK S.p.a.) di acquistare le predette quote al prezzo di lire 1.000.000.000, oltre interessi e spese, a partire dal 01.04.2000 e maturati per effetto



del finanziamento ricevuto; impegno non mantenuto dalla CONSULT FIN, come contestato dalla CARIFIN in data 31.01.2001;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. l'operazione di finanziamento extrasocietaria effettuata dalla MEMAF S.p.a. in favore della SEAPARK S.p.a. e, per essa, al Tiefenthaler Angelo, non facente parte della compagine societaria della Seapark, consistita nella erogazione da parte della MEMAF S.p.a., tramite le società RESCUE S.r.l. e RA.VI S.r.l. con sedi in Milano facenti capo a MASSA CLAUDIO e collegate alla MEMAF, dell'importo di € 568.102,58, falsamente imputato a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di vendita (fissato in € 6.650.000) dell'opificio industriale ex Ideal Standard dalla SEAPARK S.p.a. alla MEMAF S.p.a. e garantito dalla sottoscrizione di effetti cambiari da parte della SEAPARK in favore della RESCUE S.r.l.;
- omettevano di rappresentare nella contabilità della SEAPARK S.p.a. che in data 29.04.2002 la RESCUE S.r.l. rappresentata dall'amministratore MASSA CLAUDIO e collegata alla MEMAF si impegnava a finanziare la SEAPARK S.p.a. di € 450.000,00 per consentire alla stessa SEAPARK di perfezionare vantaggiosamente la cessione dell'opificio industriale ex Ideal Standard alle società del Gruppo MEMAF;
- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità di CONSULT FIN, SEAPARK S.p.a. e S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. l'operazione di finanziamento intrasocietaria effettuata in data 13.11.2003 (in coincidenza con la liberatoria, concessa dalla Ideal Standard, dai vincoli di indisponibilità dell'opificio industriale ex Ideal Standard posti a carico della Seapark con il contratto di compravendita del 10.11.1999) dalla CONSULT FIN, tramite la CARIFIN S.A., in favore della SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l., mediante il trasferimento simulato di n.1000 azioni della Seapark – depositate in pegno dalla CONSULT FIN (controllante la Seapark) alla CARIFIN – al prezzo di lire 1.050.000.000, corrispondente al valore nominale maggiorato di lire 50.000.000, con l'impegno della S. MARCO IMMOBILIARE alla restituzione della corrispondente somma alla CARIFIN una volta conseguito il prezzo della vendita a terzi dell'opificio industriale e della CARIFIN alla restituzione delle 1000 azioni depositate in pegno dalla CONSULT FIN, alla completa esecuzione dell'accordo;
- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. le operazioni di trasferimento di fondi effettuate, a partire dall'anno 2000, da soggetti estranei alla compagine societaria della Seapark S.p.a. e segnatamente da PETRALI GIOVANNI – tramite la società ECOFIRE S.r.l. costituita nell'aprile 2000 – BRUSINELLI OSVALDO, VEZZOLI MAURIZIO, TIEFENTHALER ANGELO – anche tramite la MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l., socia della Seapark – SANTINI FERRUCCIO – tramite la società SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma – MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO ed altri soggetti in via di identificazione, destinati all'acquisto da parte della Seapark dei suoli di proprietà di Grieco Vincenzo e del suo gruppo di imprese, mediante emissione di titoli di credito per un importo complessivo di circa 29 miliardi di lire;
- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. le regolazioni finanziarie inerenti l'acquisto da parte della società di fondi di proprietà privata ubicati sulla litoranea orientale e segnatamente:
 - in data 12.07.1999 la società Seapark stipulava con FORTUNATO Pietro, nelle qualità sopraindicate, un contratto preliminare di compravendita di un fondo



- sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 21, 28, 38, 471, 173, 30, 174, 177, 474, **al prezzo di lire 1.500.000.000, interamente versato, oltre ad una maggiorazione di lire 270.000.000 non indicata in contabilità;**
- in data 15.07.1999 la società Seapark stipulava con la società SERVICE S.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.308 un contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 72, 74, e 133, al foglio 54 particelle 4, 76, 78, 80 per una superficie catastale totale di mq.10.086, al prezzo di lire 800.000.000 consegnando in pari data lire 150.000.000 con assegno 0191400321 e n. 3 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 100.000.000 datato 10.03.2000, di lire 100.000.000 datato 10.04.2000, di lire 100.000.000 datato 10.05.2000; **importo versato per lire 450.000.000 indicato in contabilità;**
 - in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società COS.EDIL S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 127 e 88 della estensione complessiva di ha.3.60.88 al prezzo di lire 10.500.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 3.500.000.000 datato 31.12.2000; **la regolazione finanziaria della operazione non è indicata in contabilità;**
 - in data 7.02.2000 la società Seapark stipulava con la società EDIL.PAG. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 207 e 130 della estensione di ha. 2.84.80 al prezzo di lire 7.000.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 31.05.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 2.500.000.000 datato 31.12.2000; di lire 1.000.000.000 datato 31.12.2000; **la regolazione finanziaria della operazione non è indicata in contabilità;**
 - in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società TRAS. FER. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 473, 472, 179, 170 di ha. 0.80.000 al prezzo di lire 3.500.000.000, consegnando in pari data n. 2 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 1.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000; **importo versato per lire 1.000.000.000 indicato in contabilità;**
- omettevano di rappresentare nella contabilità della SEAPARK S.p.a. il credito pari a euro 2.779.659,22 vantato dalla Seapark nei confronti della S. Marco Immobiliare per la vendita in data 13.11.2002 del complesso immobiliare ex Ideal Standard al prezzo di euro 4.650.000 oltre I.V.A.;
 - omettevano di rappresentare nella contabilità S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie della società, in particolare, di contabilizzare l'importo di euro 7.180.000 oltre I.V.A. corrisposto alla S. Marco Immobiliare dalla Cereal S.a.s. per la vendita del complesso immobiliare ex Ideal Standard

in data 18.11.2003 e versato per euro 6.500.000 in conto capitale dalla S. Marco Immobiliare alla I.T. & S. S.p.a.;

- omettevano informazioni sullo stato di dissesto finanziario della SEAPARK manifesto a partire dall'anno 2001 e alla data del 15.12.2003 pari ad euro 9.347.386 per il solo esercizio 2003;
- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità delle società da essi gestite operazioni di finanziamento effettuate soggetti estranei alla compagine costitutiva delle società e ai circuiti legali di erogazione del credito, segnatamente da BOLICI AURORA e CALTAGIRONE ROBERTO — tramite la finanziaria BR di AURORA BOLICI con sede in Barcellona — SEBASTIANO ANTONIO — tramite piazze estere — destinate al pagamento da parte della I.T. & S. S.p.a. delle spettanze retributive del personale ex Ideal Standard dismesso in data 31.12.1998.

In Salerno, Modena, Verolanuova dal 1998 ad oggi.



Esaminata la **seconda richiesta di applicazione di misure cautelari personali** avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento indicato in epigrafe in relazione ai seguenti reati:

CAPO A1)

**BENETTI GIANNI
CILBERTI BARBARA
CILIBERTI GIANNI
VEZZOLI MAURIZIO
BRUSINELLI OSVALDO
THIEFENTHALER ANGELO
ROVELLO GIOVANNA
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO
SANTOPIETRO MASSIMILIANO
DE LUCA VINCENZO,
DE BIASE MARIO,
MAROTTA FELICE,
MARI FRANCESCO,
ROCCHINO GIOVANNI,
BERRITTO GIOVANNI,**

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 110, 640 comma 2 n.1, 61 n.7 c.p., perché, nelle qualità sopraindicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nelle rispettive qualità sopraindicate, con artifici e raggiri, consistiti nelle condotte meglio descritte nel capo di imputazione che precede, nonché promuovendo e partecipando alla stipula di formali accordi tra le parti sociali presso le competenti sedi istituzionali (in particolare, **accordi del 31 maggio 2004, 25 giugno 2004, 3 novembre 2004 stipulati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**) attestanti l'impegno della I.T. & S. S.p.a. all'attuazione della completa ricollocazione di tutti i lavoratori ex Ideal Standard – unità di Salerno, dismessa in data 31.12.1998, in attività funzionali alla realizzazione di un parco acquatico a tema da realizzarsi in zona litoranea orientale del Comune di Salerno; simulando l'attivazione di programmi di riorganizzazione della struttura aziendale ai sensi delle disposizioni della legge 223/1991, mediante la formazione di falsa documentazione, in particolare, del verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark sottoscritto in data 30 gennaio 2004 presso il Comune di Salerno da Tiefenthaler Angelo per conto della I.T. & S. Sp.a., Berritto Giovanni per conto della Segreteria provinciale Filcea-Cgil, De Biase Mario in rappresentanza del Comune di Salerno e prodotto lo stesso in allegato alla richiesta di convocazione per la verifica delle condizioni di proroga del trattamento di mobilità avanzata 2003 a Rovello Giovanna presso il Ministero del Lavoro dal Comune di Salerno in data 9.03.2004, in tal modo, inducendo in errore le competenti pubbliche autorità circa la possibilità di effettiva ricollocazione presso la I.T. & S. S.p.a. dei lavoratori ex Ideal Standard dismessi in data 31.12.1998, si procuravano ingiusti profitti patrimoniali, consistiti nel riconoscimento, per effetto del **Decreto Ministeriale n. 34702 del 2.09.2004, della proroga della indennità di mobilità per il periodo 1.01.2004/31.12.2004**, in favore di:

- n.29 ex dipendenti, già fruitori del trattamento ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n.32535 del 24.06.2003, nel limite massimo di euro 413.772,00;
- n.22 ex dipendenti, già fruitori del trattamento scaduto il 31.12.2003, nel limite massimo di euro 349.536,00;

nonchè nel riconoscimento, per effetto **Decreto Ministeriale n.35355 del 22.12.2004 del trattamento speciale di disoccupazione per il periodo 3.03.2004/31.12.2004** in favore di:



- n.27 dipendenti licenziati dalla Seapark con decorrenza 3.03.2004, nel limite massimo di euro 355.102,00.

Con il concorso di De Luca Vincenzo, nella qualità di Membro della Camera dei Deputati del parlamento, referente politico nazionale del partito di maggioranza dell'organo consiliare, che interveniva presso il Ministero del Lavoro al fine di assicurare il riconoscimento della proroga della mobilità ai lavoratori dimessi dalla Ideal Standard.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., per aver cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Salerno dal 1°01.2004 al 31.12.2004.



CAPO A2)

**TIEFENTHALER ANGELO
DE BIASE MARIO
BERRITTO GIOVANNI**

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479, 482, 483, 493, 61 n.2 c.p., perché, nelle rispettive qualità sopraindicate, formavano il falso verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark del 30 gennaio 2004 allegato alla richiesta di incontro sulla proroga del trattamento di mobilità avanzata dal Sindaco di Salerno De Biase in data 9 marzo 2004 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attestando in esso fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare, l'adeguata capitalizzazione della società I.T. & S. S.p.a., subentrata alla Seapark S.p.a. nella realizzazione del parco marino, l'acquisizione in data 17 dicembre 2003 della titolarità di tutti i terreni necessari per la realizzazione dell'opera, l'apertura dei cantieri per la realizzazione del parco marino non prima del dicembre 2004 all'esito del rilascio dei titoli autorizzatori mediante procedure semplificate dello Sportello Unico, l'impegno della I.T. & S. a rioccupare tutti il personale ex Ideal Standard, inclusi i lavoratori in mobilità con scadenza al 31.12.2003, risultando al contrario che:

- né la Seafarm, né la Seapark avevano proceduto alla effettiva riassunzione del personale ex Ideal Standard S.r.l. per gli scopi prefissati nell'originario accordo stilato in data 10.12.1998 e successive integrazioni;
- le aree interessate dall'originario progetto del parco marino non erano state acquisite alla titolarità della Seapark; né la I.T. & S. risultava titolare di tutti i terreni necessari per la realizzazione del parco marino, avendo acquistato in data 17 dicembre 2003 solo di una parte di essi;
- la I.T. & S. non intendeva in realtà realizzare in zona litoranea orientale l'originario progetto del parco marino, bensì un diverso e ben più ridimensionato insediamento di carattere turistico-commerciale, il cui progetto risultava già protocollato agli atti del Comune di Salerno in data 23.12.2003 (dunque, in data anteriore alla redazione del verbale di constatazione);
- la I.T. & S. versava in stato di dissesto finanziario tale da rendere difficile se non impossibile il pagamento di oneri concessori e corrispettivi per l'acquisto delle aree di proprietà pubblica e privata necessari per la realizzazione del parco marino;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area (destinati all'insediamento di attività industriali connesse e funzionali alla realizzazione del parco e alla riassunzione dei lavoratori ex Ideal Standard dimessi il 31.12.21998) risultavano dal 18.11.2003 venduti dalla S. Marco Immobiliare, collegata alla Seapark e alla I.T.& S., all'imprenditore salernitano Maiolica Antonio, che, in data 16.12.2003, presentava agli enti competenti richiesta di nulla osta al frazionamento dell'area per l'insediamento di plurime attività non collegate al parco marino e, comunque, per la realizzazione di obiettivi incompatibili con la realizzazione del parco marino;

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo A1) della imputazione.

In Salerno il 30 gennaio 2004; Roma 9 marzo 2004.



Esaminata la **terza richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali** avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento indicato in epigrafe in relazione ai seguenti reati:

1. **KELLER KARL** nato a Goschonen (Svizzera) il 27.10.1934;
2. **GALLO ALFONSO** nato il 3.08.1962 in Napoli residente alla via F. Petrarca;
3. **GALLO FRANCESCO** nato il 18.02.1965 in Napoli ivi residente alla via S. Francesco n. 12/B;
4. **GALLO IMMACOLATA** nata il 18.01.1964 in Pozzuoli (NA), residente in Napoli alla via A. Manzoni 26/A;
5. **BOZZA LAURA** nata il 25.09.1964 in Napoli ivi residente alla via F. Petrarca 75;
6. **ESPOSITO GIOVANNI** nato il 7.05.1960 in Napoli ivi residente alla via A. Manzoni 26/A;
7. **GALEONE MARIO** nato il 28.08.1964 in Napoli residente in Casamarciano (NA) alla via Seminario 11;
8. **DE LUCA Vincenzo**, nato a Ruvo del Monte (PZ) il 08.05.1949, residente in Salerno alla via Lanzalone nr. 78, di fatto domiciliato in via Velia;
9. **MAROTTA Felice**, nato a Salerno il 11.2.1940, ivi residente via F. Manzo nr. 53, int. 29;
10. **DE BIASE Mario Pasquale**, nato a Marano di Napoli (NA) il 24.10.1952, residente in Salerno alla via Casa Volpe snc;
11. **SANTOPIETRO Giovanni Paolo**, nato a Macerata Campania (CE) il 26.01.1957, residente in Salerno al C.so Vitt. Emanuele nr. 174;
12. **LANDOLFI NICOLA** nato il 17.10.1970 in Salerno ivi residente alla via Fiume n.4;
13. **CRISCUOLO LORENZO** nato a Salerno il 21.07.1952 residente in Nocera Inferiore alla via G. Cucci 10;
14. **MAIOLICA Antonio**, nato a Melfi (PZ) il 19.11.1932, residente in Salerno alla via dei Carrari nr. 15;
15. **MAIOLICA Lorenzo**, nato a Melfi (PZ) il 04.08.1960, residente a Salerno via G. Verdi n. 26;
16. **NIGRO CARMINE**, nato a Laureana Cilento (SA) il 29.03.1948 residente in Salerno alla via Monticelli 25
17. **PERSONE DA IDENTIFICARE**

+ ALTRI

INDAGATI

A) reato previsto e punito dagli artt. 110, 416 c.p., perché, KELLER KARL nella qualità di legale rappresentante della società ELEKTRIZITATS GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) con sede in Laufenburg (Svizzera), GALLO FRANCESCO nella qualità di socio ed amministratore unico della società GENERAL CONSTRUCTION S.p.a. con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E fabbricato 7, GALLO IMMACOLATA, nella qualità di socio e procuratore della società, GALLO ALFONSO nella qualità di amministratore di fatto, ESPOSITO GIOVANNI nella qualità di membro del collegio sindacale, BOZZA LAURA, GALEONE MARIO nella qualità di dirigenti della società, nonché ESPOSITO GIOVANNI nella qualità di socio della collegata ENERGY PLUS S.r.l. con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio, Centro Direzionale, Isola E, Fabbricato 7 e BOZZA LAURA nella qualità di amministratore unico della stessa sino al 13 ottobre 2004, tutti nel ruolo di promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso; DE LUCA VINCENZO nella qualità di Membro della Camera dei Deputati dal 21.05.2001 e referente politico nazionale della maggioranza del Consiglio Comunale di Salerno; DE BIASE MARIO nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001; MAROTTA FELICE nella duplice veste

